



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | RICCARDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CRISTOFARO | NICOLA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 813/2017
depositato il 29/05/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP011201719/2016 IRPEF-ADD.REG. 20
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP011201719/2016 IRPEF-ADD.COM. 20
contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLILEGALE TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 813/2017

UDIENZA DEL

30/11/2017 ore 09:00

N°

744

PRONUNCIATA IL:

30 NOV. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19 APR. 2018

Il Segretario



Il ricorso è proposto contro l'Agenzia delle Entrate di Taranto ed avverso l'avviso di accertamento n. TVP011201719/2016 notificato il 7/12/2016 ed attraverso il quale, per l'anno di imposta 2011 vengono richieste maggiori imposte IRES oltre accessori, con riferimento all'avviso di accertamento n. TVP031201694/2016 emesso per lo stesso anno sulla società [redacted] Srl, della quale l'odierno ricorrente è socio al 50% e per il fatto che il contribuente non ha inserito nella sua dichiarazione dei redditi presentata per l'annualità 2011, gli utili di partecipazione accertati alla società stessa.

Il ricorrente contesta l'operato dell'Ente impositore, espone numerose ragioni di contrasto con il medesimo e conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.

L'Agenzia delle Entrate di Taranto chiamata in causa è costituita nel giudizio, conferma la validità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso.

ESAMINATI gli atti deve rilevare la Commissione che l'accertamento si ritiene illegittimo in quanto basato sulla presunzione di reddito accertato alla società in quanto c'è la ristretta base sociale in più non è stato correttamente accertato il reddito della società né è stata data prova della distribuzione dell'utile.

Infatti sui dati elifo utilizzati la parte eccepisce l'accertamento per massa non avendo l'Agenzia offerto una indagine analitica delle singole fatture non avendo indicato i nomi dei clienti, le fatture di riferimento i pagamenti e la prova che le fatture erano state emesse dalla società.

Inoltre viene rilevato la mancanza del contraddittorio e la mancanza del processo verbale di constatazione trattandosi di accertamento induttivo era necessario accertare i costi e che vi fossero le irregolarità previste dalla norma non potendo tutto ciò discendere dalla mancata risposta al questionario da parte del curatore soggetto estraneo alla società ed il cui comportamento non può ricadere sui soci ciò perché non è la società che non ha risposto al questionario, ma il curatore.

Tra l'altro è mancata una indagine nei confronti dei presunti clienti dei loro movimenti contabili per verificare i pagamenti nonché una indagine sui conti dei soci e della società per verificare la eventuale giacenza di somme e la loro provenienza o eventuali acquisti immobiliari da parte dei soci per certificare gli utili extra contabili.

Conseguentemente era necessario l'accesso ed il pvc per verificare la esistenza di quelle fatture la cui emissione è negata dal contribuente oggi in veste di socio.

Non può per altro sottacersi che in alcun modo l'Agenzia ha dimostrato la produzione degli utili da parte della società ed in alcun modo ha dimostrato attraverso propria attività l'avvenuta reale percezione degli utili accertati da parte dell'odierno ricorrente.

Ne consegue che alcun utile può essere attribuito al socio odierno ricorrente e le richieste espresse dall'Agenzia nell'accertamento oggi in esame non possono essere confermate.

Per tutto quanto riportato, assorbente anche per agli atti di causa non specificamente trattati, la Commissione ritiene di dover condividere e confermare le richieste del ricorrente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Sezione della C.T.P. di Taranto, così provvede:

=== in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di accertamento impugnato;

=== liquida in favore del ricorrente le spese di questo grado di giudizio in euro millecinquecento oltre IVA e cap-se dovuti ed oltre all'importo del contributo unificato pagato, pone le stesse a completo carico dell'Agenzia delle Entrate di Taranto e dispone che esse siano pagate al difensore costituito dichiaratosene anticipatario

Così deciso il giorno 30/11/2017

Il Giudice Relatore
(Saverio Gargano)

Il Presidente
(Occhinogro Riccardo)

*Intesa sottoscritta dal Presidente e dai Collegi con il ricorso è stato consegnato
ai verbali per un atto ad esse, per un più ampio risultato del risultato (ricorso)
Taranto, 19.04.2018*